

TESTO UNICO SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA

in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 44/24
(Delibera del 03 dicembre 2024 integrata il 15.1.2025)

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

<i>Prerequisiti per il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi</i>	<i>Art. 1</i>
<i>Procedimento per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi</i>	<i>Art. 2</i>
<i>Rapporti con i procedimenti penale e disciplinare ed ex articolo 2 legge guarentigie</i>	<i>Art. 3</i>
<i>Pubblicità e trasparenza</i>	<i>Art. 4</i>

PARTE II

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI

Capo I

Valutazione dei profili dei candidati

<i>Parametri di valutazione</i>	<i>Art. 5</i>
<i>Parametro del merito</i>	<i>Art. 6</i>
<i>Parametro delle attitudini</i>	<i>Art. 7</i>
<i>Parametro dell'anzianità</i>	<i>Art. 8</i>

Capo II

Comparazione dei candidati

Sezione I

Valutazione del merito

<i>Valutazione del merito</i>	<i>Art. 9</i>
-------------------------------------	---------------

Sezione II

Comparazione attitudinale

<i>Componenti del giudizio attitudinale</i>	<i>Art. 10</i>
<i>Criteri di valutazione delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario</i>	<i>Art. 11</i>

<i>Criteria di valutazione delle esperienze dirigenziali</i>	Art. 12
<i>Criteria di valutazione delle esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici</i>	Art. 13
<i>Indicatori attitudinali principali</i>	Art. 14
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici semidirettivi di primo grado</i>	Art. 15
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici semidirettivi di secondo grado</i>	Art. 16
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni</i>	Art. 17
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni</i>	Art. 18
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati</i>	Art. 19
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado</i>	Art. 20
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti di legittimità</i>	Art. 21
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi requirenti di legittimità</i>	Art. 22
<i>Indicatori attitudinali per il conferimento delle funzioni direttive superiori e delle funzioni direttive apicali giudicanti e requirenti di legittimità</i>	Art. 23
<i>Indicatori attitudinali per gli uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore nazionale aggiunto</i>	Art. 24
<i>Indicatori sussidiari di attitudine direttiva</i>	Art. 25
<i>Esperienze ordinamentali</i>	Art. 26
<i>Proposte organizzative per gli uffici direttivi</i>	Art. 27
<i>Formazione specifica in materia organizzativa e ordinamentale</i>	Art. 28
<i>Esperienze organizzative maturate al di fuori dell'attività giudiziaria</i>	Art. 29

Sezione III

Criterion residuale dell'anzianità nel ruolo

<i>Anzianità nel ruolo</i>	Art. 30
----------------------------------	---------

PARTE III

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Capo I

Pubblicazione, requisiti di legittimazione e criteri redazionali

<i>Pubblicazione delle vacanze</i>	Art. 31
<i>Periodicità delle pubblicazioni</i>	Art. 32
<i>Requisiti di legittimazione</i>	Art. 33
<i>Deroga alla condizione di legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12</i>	Art. 34
<i>Criteria redazionali</i>	Art. 35

Capo II
Domanda, documentazione e istruttoria

<i>Domanda di partecipazione al concorso</i>	<i>Art. 36</i>
<i>Documentazione</i>	<i>Art. 37</i>
<i>Valutabilità della documentazione prodotta</i>	<i>Art. 38</i>
<i>Facoltà di richiamare la documentazione già prodotta</i>	<i>Art. 39</i>
<i>Dovere di segnalare le situazioni di potenziale incompatibilità</i>	<i>Art. 40</i>
<i>Validità delle domande ed eventuali preferenze espresse</i>	<i>Art. 41</i>
<i>Limite numerico delle domande contemporaneamente valide</i>	<i>Art. 42</i>
<i>Audizioni</i>	<i>Art. 43</i>
<i>Decadenza delle domande presentate</i>	<i>Art. 44</i>

Capo III
Fonti di conoscenza

<i>Fonti di conoscenza per il merito e le attitudini</i>	<i>Art. 45</i>
--	----------------

Capo IV
Rapporto del dirigente dell'ufficio, pareri e passaggio di funzioni

Sezione I
Rapporto del dirigente dell'ufficio

<i>Comunicazione della domanda e termine per l'adozione del rapporto</i>	<i>Art. 46</i>
<i>Redazione del rapporto</i>	<i>Art. 47</i>
<i>Facoltà di avvalersi della collaborazione di magistrati che svolgono funzioni semidirettive</i> ..	<i>Art. 48</i>
<i>Comunicazione e trasmissione del rapporto ai fini del parere attitudinale specifico</i>	<i>Art. 49</i>

Sezione II
Ulteriori fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi

<i>Ulteriori fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi</i>	<i>Art. 50</i>
---	----------------

Sezione III
Parere attitudinale specifico

<i>Parere attitudinale specifico</i>	<i>Art. 51</i>
--	----------------

<i>Validità del parere</i>	<i>Art. 52</i>
<i>Onere di comunicazione e adempimenti in caso di permanente validità di precedente parere.</i>	<i>Art. 53</i>
<i>Attività istruttoria e deliberazione del parere</i>	<i>Art. 54</i>
<i>Termini</i>	<i>Art. 55</i>

Sezione IV
Passaggio di funzioni

<i>Passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa</i>	<i>Art. 56</i>
<i>Rapporto informativo</i>	<i>Art. 57</i>
<i>Parere per il mutamento di funzioni</i>	<i>Art. 58</i>
<i>Validità del parere per il mutamento di funzioni</i>	<i>Art. 59</i>
<i>Corso di qualificazione professionale</i>	<i>Art. 60</i>

Capo V
Trattazione delle pubblicazioni, revoca della domanda
e comunicazione della proposta

<i>Ordine di trattazione e durata del procedimento</i>	<i>Art. 61</i>
<i>Revoca della domanda da parte dell'aspirante</i>	<i>Art. 62</i>
<i>Comunicazione della proposta all'interessato</i>	<i>Art. 63</i>

PARTE IV
PROCEDURA DI CONFERMA QUADRIENNALE

Capo I
Oggetto della valutazione

<i>Capacità organizzativa, di programmazione e di gestione e attività giudiziaria</i>	<i>Art. 64</i>
<i>Valutazione della capacità organizzativa</i>	<i>Art. 65</i>

Capo II
Istruttoria preliminare

<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Art. 66</i>
<i>Richiesta dell'autorelazione</i>	<i>Art. 67</i>
<i>Segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio nazionale forense</i>	<i>Art. 68</i>
<i>Pareri espressi dai magistrati dell'ufficio e pareri del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica</i>	<i>Art. 69</i>

Capo III
Autorelazione

<i>Autorelazione</i>	<i>Art. 70</i>
<i>Provvedimenti organizzativi</i>	<i>Art. 71</i>
<i>Documento di resoconto e programmatico</i>	<i>Art. 72</i>
<i>Mancata richiesta di conferma</i>	<i>Art. 73</i>

Capo IV
Rapporto informativo

<i>Rapporto informativo</i>	<i>Art. 74</i>
<i>Comunicazione del rapporto e termine per le osservazioni</i>	<i>Art. 75</i>

Capo V
Parere per la conferma

<i>Istruttoria preliminare</i>	<i>Art. 76</i>
<i>Criteri per la raccolta a campione dei rapporti redatti dal magistrato in conferma ai fini delle valutazioni di professionalità</i>	<i>Art. 77</i>
<i>Parere per la conferma</i>	<i>Art. 78</i>
<i>Partecipazione al procedimento di conferma</i>	<i>Art. 79</i>
<i>Comunicazione del parere e termine per le osservazioni</i>	<i>Art. 80</i>

Capo VI
Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura

<i>Oggetto della valutazione</i>	<i>Art. 81</i>
<i>Sospensione del procedimento</i>	<i>Art. 82</i>
<i>Audizione del magistrato</i>	<i>Art. 83</i>
<i>Delibera di conferma</i>	<i>Art. 84</i>
<i>Delibera di mancata conferma</i>	<i>Art. 85</i>
<i>Comunicazione della delibera al Ministro della giustizia</i>	<i>Art. 86</i>
<i>Conferimento di altro ufficio direttivo o semidirettivo</i>	<i>Art. 87</i>

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

<i>Abrogazioni</i>	<i>Art. 88</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>Art. 89</i>

PARTE I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1

Prerequisiti per il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi

1. L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, come definiti dalla vigente circolare in materia di valutazioni di professionalità, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi.

2. Ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'imparzialità si fa riferimento alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, ivi comprese le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Articolo 2

Procedimento per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi

1. Il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente testo unico.

2. Non possono essere conferiti incarichi direttivi e semidirettivi a seguito di concorso virtuale.

Articolo 3

Rapporti con i procedimenti penale e disciplinare ed ex articolo 2 legge guarentigie

1. Le condanne penali definitive a pena pecuniaria o detentiva, non sospesa, per reati non colposi sono ostative al conferimento di incarichi ai sensi del presente testo unico.

2. Le condanne disciplinari definitive a sanzioni più gravi della censura sono ostative al conferimento di incarichi ai sensi del presente testo unico.

3. Le condanne disciplinari definitive alla sanzione della censura sono di regola ostative al conferimento di incarichi ai sensi del presente testo unico ove relative a fatti commessi nel decennio antecedente la vacanza del posto a concorso, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

4. I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che, in ragione delle proprie funzioni, abbiano conoscenza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare a carico di un magistrato sottoposto a valutazione nell'ambito di una procedura per il conferimento di un incarico ai sensi del presente testo unico ne danno atto senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento stesso.

5. I fatti oggettivi e non controversi o comunque accertati in sede penale o disciplinare nonché i fatti contestati nel procedimento ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, possono essere valutati unitamente ai parametri di cui al presente testo unico e, nel caso in cui siano ritenuti rilevanti ai fini del conferimento dell'incarico, devono essere sottoposti al contraddittorio con il magistrato interessato.

Articolo 4

Pubblicità e trasparenza

1. Il deposito della domanda e quello dell'eventuale revoca sono immediatamente resi pubblici dal Consiglio Superiore della Magistratura tramite inserimento nel sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al dirigente dell'ufficio di appartenenza.

2. Nel medesimo sito sono resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, l'autorelazione del magistrato, il rapporto del dirigente dell'ufficio di appartenenza, il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense. A tale fine, le predette fonti di conoscenza sono redatte in duplice copia, una delle quali con oscuramento a cura dell'estensore dei riferimenti ai dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

3. Con il bando di pubblicazione sono resi disponibili sul sito del Consiglio il più attuale progetto tabellare o il programma organizzativo dell'ufficio a concorso e i relativi pareri della commissione flussi, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari nonché le parti generali e conoscibili dell'ultima relazione ispettiva.

PARTE II

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI

Capo I

Valutazione dei profili dei candidati

Articolo 5

Parametri di valutazione

1. Il Consiglio, per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, valuta i profili dei candidati prendendo in esame i parametri del merito, delle attitudini e dell'anzianità.

Articolo 6

Parametro del merito

1. Il parametro del merito investe:

- 1) la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalità;
- 2) la capacità del magistrato che abbia già svolto, anche in via di fatto, incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

Articolo 7

Parametro delle attitudini

1. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle complementari conoscenze ordinamentali.

Articolo 8

Parametro dell'anzianità

1. Per anzianità si intende quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, con riferimento al medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso.

2. Il parametro dell'anzianità rileva in via residuale, nei termini di cui all'articolo 30.

Capo II

Comparazione dei candidati

Sezione I

Valutazione del merito

Articolo 9

Valutazione del merito

1. Il merito è valutato per il percorso professionale che si ricava da un esame complessivo delle valutazioni di professionalità cui il magistrato è stato sottoposto nel tempo, tenuto conto anche della capacità di dare attuazione ai progetti organizzativi degli uffici ove ha prestato servizio.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma che precede, assumono rilevanza i fatti indicati al comma 5 dell'articolo 3, nonché i fatti oggettivi e non controversi, o comunque accertati, emersi nell'ambito di procedimenti di competenza delle commissioni referenti del Consiglio Superiore della Magistratura. La valutazione negativa di tali fatti è subordinata al previo contraddittorio con l'interessato e presuppone specifica motivazione qualora il procedimento cui la stessa si riferisce abbia avuto esito favorevole per l'interessato.

Sezione II

Comparazione attitudinale

Articolo 10

Componenti del giudizio attitudinale

1. Il giudizio attitudinale è svolto valorizzando prioritariamente:

- a) le esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria;
- b) le esperienze dirigenziali, organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici.

2. La valutazione degli elementi di cui ai commi precedenti è svolta ai sensi degli articoli da 11 a 13.

3. La positiva valutazione delle esperienze di cui al comma 1 è esclusa in ipotesi di accertata significativa criticità ai sensi degli articoli 3, comma 5 e 9, comma 2.

Articolo 11

Criteri di valutazione delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario

1. Riguardo alla valutazione del lavoro giudiziario assumono speciale rilievo:

- a) i risultati quantitativi e qualitativi dell'attività giudiziaria svolta;

- b) la capacità di efficiente organizzazione del lavoro proprio e dei collaboratori;
 - c) la pluralità di esperienze nelle diverse materie e nei diversi gradi della giurisdizione;
2. Rilevano altresì:
- a) le capacità relazionali nei rapporti interni all'ufficio e con gli interlocutori esterni;
 - b) l'efficace utilizzo delle tecnologie.

Articolo 12

Criteria di valutazione delle esperienze dirigenziali

1. Riguardo alle esperienze direttive e semidirettive, che rilevano anche quando esercitate di fatto per almeno un anno continuativamente, sono valutate:
- a) la capacità di efficiente organizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio o di sue articolazioni, desunta dai risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nonché dagli esiti delle eventuali ispezioni svolte nell'ufficio;
 - b) la capacità di dare attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio;
 - c) la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici;
 - d) le capacità relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali;
 - e) gli esiti delle procedure di conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati, con particolare riferimento al caso di reiterata mancata approvazione per violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.
2. Rileva, altresì, il positivo svolgimento per l'intero ottennio di eventuali progressi incarichi direttivi e semidirettivi.

Articolo 13

Criteria di valutazione delle esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici

1. Assumono speciale rilievo le seguenti esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici, se svolte per almeno un anno continuativamente:
- a) l'attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni o gruppi di lavoro;
 - b) l'esperienza di stabile presidenza di collegi.
2. Rilevano altresì:
- a) l'attività svolta in esecuzione di deleghe organizzative ricevute nel rispetto delle previsioni delle tabelle per gli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi per gli uffici requirenti, anche quale magistrato di riferimento per l'informatica;
 - b) la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti, nel rispetto delle tabelle per gli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi per gli uffici requirenti;
 - c) l'attiva partecipazione alle riunioni e alle assemblee dell'ufficio e la documentata collaborazione ideativa e propositiva alla soluzione di problemi dell'ufficio.

3. Le esperienze indicate ai commi che precedono sono valutate tenendo conto anche della relativa durata e in relazione ai concreti risultati conseguiti.

4. Alle esperienze di cui al presente articolo si applicano i criteri valutativi indicati all'articolo 12, in quanto compatibili.

Articolo 14

Indicatori attitudinali principali

1. Le attitudini per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi sono verificate mediante positivo riscontro degli indicatori di seguito indicati.

2. Gli indicatori attitudinali si differenziano a seconda della tipologia degli uffici a concorso, così individuati:

- a) uffici semidirettivi di primo grado;
- b) uffici semidirettivi di secondo grado;
- c) uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di “piccole e medie dimensioni”;
- d) uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di “grandi dimensioni”;
- e) uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;
- f) uffici direttivi giudicanti e requirenti di legittimità;
- g) uffici direttivi specializzati ossia Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e Tribunale di sorveglianza;
- h) uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore Aggiunto.

3. Sono considerati di “piccole e medie dimensioni” gli uffici giudicanti di primo grado che presentano in pianta organica fino a cinque presidenti di sezione e gli uffici requirenti presso di essi istituiti.

4. Gli uffici di primo grado con competenza distrettuale sono equiparati agli uffici di primo grado di grandi dimensioni.

5. Le esperienze rilevanti quali indicatori attitudinali sono valutate alla data della vacanza del posto a concorso.

Articolo 15

Indicatori attitudinali per gli uffici semidirettivi di primo grado

1. Per il conferimento degli incarichi semidirettivi di primo grado rilevano le esperienze di seguito indicate, valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) la pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano dodici anni. L'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti);
- b) in presenza di più candidati in possesso dell'indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore, l'esercizio delle funzioni GIP/GUP per almeno cinque anni negli ultimi quindici per l'ufficio di Presidente della

- Sezione GIP e Presidente Aggiunto GIP e l'esercizio delle funzioni lavoro per almeno sei anni negli ultimi dieci per l'ufficio di Presidente della Sezione lavoro;
- c) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a) e b) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze direttive nelle medesime funzioni o semidirettive nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture dirette assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
 - d) per i soli uffici semidirettivi requirenti in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso rileva altresì – in ordine preferenziale decrescente rispetto alla lettera c), derogabile solo con specifica motivazione – la pregressa esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività svolta;
 - e) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 13, comma 1, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture coordinate assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
 - f) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni;
 - g) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 13, comma 2, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti.

Articolo 16

Indicatori attitudinali per gli uffici semidirettivi di secondo grado

1. Per il conferimento degli incarichi semidirettivi di secondo grado rilevano le esperienze di seguito indicate, valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) la pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni. L'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti);
- b) in presenza di più candidati in possesso dell'indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore, le esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria in secondo grado, nel medesimo settore e nelle medesime funzioni, e nella legittimità; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva solo se superiore a quattro anni;

- c) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a) e b) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze direttive o semidirettive nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture dirette assume valenza selettiva solo se di rilevante entità; l'esperienza direttiva o semidirettiva in secondo grado e nella legittimità prevale su quella in primo grado in caso di sostanziale equivalenza di durata e di dimensioni delle strutture dirette;
- d) per i soli uffici semidirettivi requirenti in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso rileva altresì – in ordine preferenziale decrescente rispetto alla lettera c), derogabile solo con specifica motivazione – la pregressa esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività svolta;
- e) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 13, comma 1, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture coordinate assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
- f) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni;
- g) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 13, comma 2, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti.

Articolo 17

Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni

1. Per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di primo grado di piccole e medie dimensioni rilevano le esperienze di seguito indicate, valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) l'esperienza maturata nelle medesime funzioni, giudicanti o requirenti, del posto a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano quindici anni. L'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti);
- b) in presenza di più candidati in possesso dell'indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore, le esperienze direttive o semidirettive nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture dirette assume valenza

selettiva solo se di rilevante entità; l'esperienza direttiva prevale su quella semidirettiva in caso di sostanziale equivalenza di durata e di dimensioni delle strutture dirette;

- c) per i soli uffici direttivi requirenti in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso rileva altresì – in ordine preferenziale decrescente rispetto alla lettera b), derogabile solo con specifica motivazione – la pregressa esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività svolta;
- d) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la pluralità dei settori e delle materie trattate e le esperienze nei gradi diversi della giurisdizione;
- e) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 13, comma 1, nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture coordinate assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
- f) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni;
- g) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 13, comma 2, nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti.

Articolo 18

Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni

1. Per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di primo grado di grandi dimensioni rileva in primo luogo l'esperienza maturata nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso. La differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni. L'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti).

2. Rilevano successivamente le seguenti esperienze – di rilievo decrescente secondo l'ordine di elencazione, ma tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario – valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) le esperienze direttive in uffici di primo grado di grandi dimensioni nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso;

- b) le esperienze direttive di secondo grado e le esperienze direttive di legittimità; ai fini del conferimento degli uffici direttivi requirenti le esperienze direttive requirenti di legittimità rilevano se svolte nel settore penale;
- c) le altre esperienze direttive in uffici di primo grado omologhi per funzioni e le esperienze semidirettive nelle medesime funzioni a concorso;
- d) per gli uffici direttivi requirenti in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso, la pregressa esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività svolta;
- e) per gli uffici direttivi requirenti distrettuali ovunque situati, la pregressa esperienza requirente in indagini e processi relativi ai reati indicati all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività svolta;
- f) la pluralità dei settori e delle materie trattate e le esperienze nei gradi diversi della giurisdizione.

Articolo 19

Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati

1. Per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici specializzati nei settori dei minorenni e della sorveglianza rilevano le esperienze di seguito indicate, valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) l'esperienza specifica nel relativo settore nell'ultimo quindicennio; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni;
- b) in presenza di più candidati in possesso dell'indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore, le esperienze direttive nel settore di specializzazione; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture dirette assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
- c) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a) e b) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici specializzati di cui all'articolo 13, comma 1; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture coordinate assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
- d) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni;
- e) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le altre esperienze direttive e semidirettive; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture dirette assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
- f) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze

organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici specializzati di cui all'articolo 13, comma 2.

Articolo 20

Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado

1. Per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di secondo grado rileva in primo luogo l'esperienza maturata nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso. La differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano venti anni. L'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti).

2. Rilevano successivamente le seguenti esperienze – di rilievo decrescente secondo l'ordine di elencazione, ma tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario – valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) le esperienze direttive di secondo grado, nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso, e le esperienze direttive di legittimità;
- b) le esperienze direttive in uffici di primo grado di grandi dimensioni nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso;
- c) le altre esperienze direttive in uffici di primo grado omologhi per funzioni e le esperienze semidirettive in secondo grado nelle medesime funzioni;
- d) per gli uffici direttivi requirenti in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso, la pregressa esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività svolta;
- e) le esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria in secondo grado, nel medesimo settore e nelle medesime funzioni, e nella legittimità; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva solo se superiore a quattro anni;
- f) le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di secondo grado nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso;
- g) le esperienze ordinamentali di cui all'articolo 26, comma 1.

Articolo 21

Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti di legittimità

1. Per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità rileva in primo luogo la pregressa attività nelle funzioni giudicanti di legittimità, la quale non può comunque essere inferiore a cinque anni. La differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni.

2. Rilevano successivamente le seguenti esperienze – di rilievo decrescente secondo l'ordine di elencazione, ma tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario – valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) l'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni direttive giudicanti di merito;
- b) l'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni semidirettive giudicanti di merito e di funzioni di coordinamento nell'ambito delle Sezioni della Corte di Cassazione e dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione;
- c) l'esperienza maturata nell'attività di spoglio;
- d) le esperienze di collaborazione con la dirigenza della Corte di Cassazione, tra cui le funzioni di Segretario generale della Corte di Cassazione, di direttore dell'Ufficio del massimario e del ruolo e di direttore del CED; tali ultime funzioni concorrono ad integrare le esperienze di cui alla lett. a);
- e) l'esperienza maturata nella presidenza dei collegi di legittimità per almeno otto udienze o adunanze all'anno;
- f) l'esperienza maturata nelle Sezioni unite;
- g) la durata dell'esperienza giudicante o requirente di legittimità e dell'esperienza nell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione nel settore civile o penale in cui si colloca il posto da conferire.

Articolo 22

Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi requirenti di legittimità

1. Per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità rileva in primo luogo la pregressa attività nelle funzioni requirenti di legittimità, la quale non può comunque essere inferiore a cinque anni. La differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni.

2. Rilevano successivamente le seguenti esperienze – di rilievo decrescente secondo l'ordine di elencazione, ma tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario – valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) l'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni direttive di merito;
- b) l'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni semidirettive di merito e di funzioni di coordinamento nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione; la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione; l'esperienza nell'attività di vigilanza *ex art. 6, d.lgs. n. 106/06* nell'esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità; l'esperienza nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
- c) l'esperienza maturata nell'attività di spoglio alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
- d) le esperienze di collaborazione con la dirigenza della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, tra cui le funzioni di Segretario generale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione; tali ultime funzioni concorrono ad integrare le esperienze di cui alla lett. a);
- e) l'esperienza maturata nella partecipazione alle udienze e adunanze delle Sezioni unite;
- f) l'esperienza maturata in Corte di Cassazione nell'attività di spoglio e nella presidenza dei collegi di legittimità per almeno otto udienze o adunanze all'anno;

- g) la durata dell'esperienza giudicante o requirente di legittimità e dell'esperienza nell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Articolo 23

Indicatori attitudinali per il conferimento delle funzioni direttive superiori e delle funzioni direttive apicali giudicanti e requirenti di legittimità

1. Per il conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, Presidente del Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche e Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione) e delle funzioni apicali giudicanti e requirenti di legittimità (Primo Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) costituiscono indicatori attitudinali, anche in ragione della relativa durata, il positivo esercizio di funzioni direttive di legittimità, anche con riguardo alla titolarità della presidenza di una Sezione della Corte di Cassazione, nonché, per le funzioni apicali, anche con riguardo al positivo esercizio di funzioni direttive superiori di legittimità. Rilevano parimenti gli indicatori attitudinali di cui agli articoli 21 e 22 e le esperienze ordinamentali di cui all'articolo 26, comma 1.

Articolo 24

Indicatori attitudinali per gli uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore nazionale aggiunto

1. Per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale aggiunto rileva in primo luogo la pregressa esperienza requirente nelle materie di cui all'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale. La differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni.

2. Rilevano successivamente le seguenti esperienze – di rilievo decrescente secondo l'ordine di elencazione, ma tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario – valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) le esperienze direttive e semidirettive in uffici requirenti distrettuali di primo grado;
- b) le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici maturate alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, in subordine, nelle direzioni distrettuali antimafia e nei gruppi antiterrorismo;
- c) le altre esperienze direttive e semidirettive requirenti.

3. Per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo rileva in primo luogo la pregressa esperienza requirente nelle materie di cui all'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale. La differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni.

4. Rilevano successivamente le seguenti esperienze – di rilievo decrescente secondo l'ordine di elencazione, ma tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario – valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:

- a) le esperienze direttive in uffici requirenti distrettuali di primo grado e le esperienze semidirettive requirenti di coordinamento nazionale;

- b) le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici maturate in direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, in subordine, nelle direzioni distrettuali antimafia e nei gruppi antiterrorismo;
- c) le altre esperienze direttive requirenti.

Articolo 25

Indicatori sussidiari di attitudine direttiva

1. In ipotesi di equivalenza dei profili in comparazione con riferimento agli indicatori attitudinali principali o di assenza di aspiranti dotati degli indicatori attitudinali principali, rilevano sussidiariamente:

- a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e le esperienze dirigenziali, organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici diverse da quelle valutate nei singoli indicatori attitudinali principali, le esperienze di coordinamento investigativo nazionale alla D.N.A.A. qualora non integrino indicatore attitudinale principale, le esperienze ordinamentali di cui all'articolo 26 nonché la qualità delle proposte organizzative per gli uffici direttivi di cui all'articolo 27;
- b) subordinatamente, la formazione specifica in materia organizzativa e ordinamentale di cui all'articolo 28 e le esperienze organizzative maturate al di fuori dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 29.

Articolo 26

Esperienze ordinamentali

1. Riguardo alle esperienze ordinamentali assumono speciale rilievo le esperienze maturate nel governo autonomo presso il Consiglio Superiore della Magistratura, i Consigli giudiziari, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e il Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia.

2. Rilevano altresì l'attività di componente della struttura tecnica per l'organizzazione, della commissione flussi e del comitato per le pari opportunità nonché l'attività di referente distrettuale per l'informatica, di referente per la formazione e di referente per l'archivio di merito.

3. Le esperienze di cui ai commi 1 e 2 sono valutate tenendo conto della relativa durata e in relazione ai concreti risultati conseguiti.

Articolo 27

Proposte organizzative per gli uffici direttivi

1. Riguardo alle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici direttivi a concorso, costituiscono oggetto di valutazione:

- a) la conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio per la cui direzione è indetto il concorso;
- b) l'analisi delle specificità del territorio in cui opera l'ufficio, sotto il profilo socioeconomico nonché, per gli uffici requirenti, della realtà criminale;

- c) la proposta di possibili soluzioni organizzative adeguate alle criticità evidenziate o alla valorizzazione di positive esperienze gestionali, nel rispetto del principio delle pari opportunità e al fine di perseguire l'equilibrio fra i generi.

Articolo 28

Formazione specifica in materia organizzativa e ordinamentale

1. Riguardo alla formazione specifica in materia organizzativa e ordinamentale assumono rilievo:

- a) la partecipazione a corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dal CSM in materia organizzativa e ordinamentale;
- b) altre attività formative in materia gestionale e ordinamentale.

Articolo 29

Esperienze organizzative maturate al di fuori dell'attività giudiziaria

1. Rilevano le esperienze maturate durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura soltanto se, congiuntamente:

- a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola Superiore della Magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, comunque denominati, previsti da accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
- b) sono ritenute idonee a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria;
- c) hanno avuto una durata non inferiore a due anni.

2. Ai fini delle verifiche e delle valutazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), l'interessato trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura la propria relazione, la relazione dell'autorità presso cui è stato svolto l'incarico e ogni altra documentazione attinente alla professionalità che dimostri l'attività in concreto espletata.

3. Non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa.

4. Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le esperienze acquisite nello svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.

5. Gli incarichi di Capo di Gabinetto, di Capo dell'ufficio legislativo, di Capo dell'ispettorato generale, di Capo dipartimento del Ministero della giustizia, gli incarichi di Vice Capo di Gabinetto, di Vice Capo dell'ufficio legislativo, di Vice Capo dell'ispettorato generale e di Vice Capo dipartimento del Ministero della giustizia, gli incarichi di Direttore generale di prima e di seconda fascia e gli incarichi direttivi nell'ambito della Procura europea, della CEDU, della CGUE, dell'Avvocatura generale presso la CGUE, del Tribunale europeo, gli incarichi di Segretario generale della Scuola Superiore della Magistratura, del Consiglio Superiore della Magistratura, Vice Segretario del Consiglio Superiore della Magistratura e Vice Segretario della Scuola Superiore della Magistratura, della Corte costituzionale e l'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura assumono valenza di ulteriore indicatore attitudinale principale, che concorre a integrare le esperienze di cui alla lettera c) degli articoli 15 e 16, di cui alla lettera b) degli articoli

17 e 19, di cui alla lettera c) degli articoli 18 e 20, di cui alla lettera a) degli articoli 21 e 22 e di cui alla lettera c) dei commi 2 e 4 dell'articolo 24.

Sezione III
Criterio residuale dell'anzianità nel ruolo

Articolo 30
Anzianità nel ruolo

1. Nel caso in cui la comparazione attitudinale fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con un giudizio di sostanziale equivalenza dei rispettivi profili professionali è dato rilievo alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura.

PARTE III
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Capo I
Pubblicazione, requisiti di legittimazione e criteri redazionali

Articolo 31
Pubblicazione delle vacanze

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura procede alla pubblicazione dei posti semidirettivi e direttivi sei mesi prima dell'inizio della vacanza nel caso di collocamento a riposo del titolare, per raggiunto limite d'età, nonché di decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, come previsto dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. In tale ultima ipotesi, gli otto anni sono calcolati a far data dall'assunzione delle funzioni direttive o semidirettive. La vacanza si determina il giorno successivo alla scadenza degli otto anni.

2. In caso di trasferimento del precedente titolare dell'ufficio direttivo e semidirettivo, la vacanza si identifica con la data di adozione della delibera di trasferimento da parte del CSM.

3. In caso di mancata richiesta di conferma quadriennale, la vacanza si identifica con la scadenza del quadriennio.

4. In caso di mancata conferma quadriennale, la vacanza si identifica con la data di adozione della delibera di non conferma del CSM, che dispone la decadenza del magistrato titolare dell'ufficio.

5. La data della vacanza rimane stabilita nella delibera di pubblicazione del posto direttivo e semidirettivo.

6. Il dirigente dell'ufficio, qualora il posto semidirettivo si renda vacante per collocamento a riposo del titolare in conseguenza del raggiunto limite d'età o per la decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, dovrà bandire, per tempo, il concorso interno, in modo da esaurirlo prima delle scadenze indicate al comma 1, comunicando al Consiglio, all'esito della procedura concorsuale interna, il settore nel quale ricade il posto resosi effettivamente vacante.

7. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, nonché in qualsiasi altro caso che abbia comunque determinato la vacanza del posto, il dirigente dell'ufficio dovrà procedere al concorso interno esaurendo la relativa procedura entro trenta giorni dalla comunicazione della data della vacanza del

posto; all'esito, il dirigente dell'ufficio dovrà comunicare al Consiglio il settore nel quale ricade il posto resosi effettivamente vacante per effetto della mobilità interna. Il Consiglio procederà alla pubblicazione del posto semidirettivo solo dopo che sia decorso il termine sopra indicato.

Articolo 32 ***Periodicità delle pubblicazioni***

1. I bandi di concorso vengono pubblicati, tendenzialmente, con cadenza trimestrale, vale a dire il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno, sul sito intranet del CSM, salve diverse modalità di pubblicazione stabilite nei singoli bandi.

Articolo 33 ***Requisiti di legittimazione***

1. La legittimazione ai tramutamenti è disciplinata dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con riferimento alla data della vacanza del posto a concorso.

2. La valutazione di professionalità richiesta per la partecipazione alla procedura concorsuale deve intervenire prima che la competente commissione referente formuli la proposta per il conferimento dell'ufficio direttivo e semidirettivo.

3. Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, rilevante quale condizione di legittimazione, la commissione referente procede all'istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati interessati.

4. Per i magistrati, destinati a funzioni non giudiziarie da meno di un quadriennio ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avere trascorso un quadriennio in posizione di fuori ruolo alla data della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell'ultimo ufficio giudiziario nel quale hanno svolto le relative funzioni.

5. Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia non rendono il parere di loro competenza ove ritengano che il magistrato istante non sia legittimato al conferimento dell'incarico oggetto della procedura, informando il Consiglio Superiore delle ragioni che assistono la scelta entro sette giorni dall'adozione della relativa delibera. Il CSM provvede a richiedere il parere attitudinale ove non condivida la valutazione espressa dai predetti organi in ordine alla mancanza dei requisiti di legittimazione ovvero quando ritenga di procedere alla valutazione di aspiranti non legittimati. In tal caso il parere attitudinale richiesto è reso entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione consiliare.

Articolo 34 ***Deroga alla condizione di legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12***

1. Salvo i casi eventualmente oggetto di autonoma disciplina generale da parte del Consiglio, costituiscono ragioni idonee a derogare alla condizione di legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in presenza di particolare urgenza di coprire il posto messo a

concorso, l'accertata inidoneità, anche solo funzionale, espressamente motivata, degli aspiranti legittimati ovvero l'esistenza di soli aspiranti non legittimati.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente si procede a nuova pubblicazione del posto.

Articolo 35 ***Criteri redazionali***

1. L'autorelazione, il rapporto informativo e il parere attitudinale specifico sono redatti esclusivamente utilizzando l'apposito modello informatico reso disponibile sul sito intranet www.cosmag.it con i limiti dimensionali ivi precisati.

2. I limiti dimensionali di cui al modello informatico, stabiliti per la redazione dell'autorelazione, sono previsti a pena di inammissibilità della domanda.

3. I limiti redazionali di cui al comma 1 non si applicano al rapporto informativo e al parere attitudinale specifico in ipotesi di giudizio non favorevole espresso anche in uno soltanto di essi.

Capo II **Domanda, documentazione e istruttoria**

Articolo 36 ***Domanda di partecipazione al concorso***

1. La domanda di partecipazione al concorso va presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente via intranet secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito www.cosmag.it, salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.

Articolo 37 ***Documentazione***

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti:

- a) i pareri previsti dal presente testo unico ovvero l'attestazione dell'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
- b) la scheda di autorelazione accludendovi tutti i documenti ivi richiamati che non siano già contenuti nel fascicolo personale;
- c) le proposte organizzative relative all'ufficio direttivo richiesto;

2. L'omessa ingiustificata presentazione dei documenti di cui al comma 1 determina l'inammissibilità della domanda.

Articolo 38 ***Valutabilità della documentazione prodotta***

1. La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell'ambito della singola procedura concorsuale solo se prodotta entro la scadenza dei termini.

2. Non sono presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda.

3. Il ritardo nell'inoltro del parere tempestivamente richiesto non può ricadere sull'aspirante.

Articolo 39

Facoltà di richiamare la documentazione già prodotta

1. La documentazione depositata, diversa dall'autorelazione, può essere richiamata dall'aspirante nell'ambito delle successive procedure.

Articolo 40

Dovere di segnalare le situazioni di potenziale incompatibilità

1. Nella domanda deve essere segnalata qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, rispetto all'ufficio richiesto.

Articolo 41

Validità delle domande ed eventuali preferenze espresse

1. Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga la revoca.

2. In ragione della reciproca indifferenza e indipendenza tra i concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, le eventuali preferenze espresse dal magistrato che ha presentato più domande non sono in alcun modo tenute in considerazione dal Consiglio.

Articolo 42

Limite numerico delle domande contemporaneamente valide

1. Ogni magistrato non può presentare o confermare più di due domande di conferimento di incarico direttivo e due di semidirettivo, in modo da non averne più di quattro contemporaneamente pendenti.

2. Non saranno prese in considerazione successive domande ove determinino il superamento del limite di cui al comma 1, a meno che non intervenga la specifica revoca di quelle precedentemente formulate, in maniera tale che il singolo magistrato non superi mai la presenza contestuale di due domande di conferimento di un ufficio direttivo e due di semidirettivo.

3. Le domande per più posti direttivi di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ovvero di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione equivalgono a un'unica domanda, anche se presentate in relazione a bandi diversi.

4. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non può in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni. Tale disposizione si applica ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo il 21 aprile 2024.

Articolo 43

Audizioni

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione procede all'audizione di tutti i candidati. Se il loro numero supera le cinque unità, l'audizione può essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato.

2. La rinuncia alle audizioni di cui al comma 1 equivale a revoca della domanda.

Articolo 44

Decadenza delle domande presentate

1. Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano, dalla data della relativa delibera, la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.

Capo III

Fonti di conoscenza

Articolo 45

Fonti di conoscenza per il merito e le attitudini

1. Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili:
 - a) dal fascicolo di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
 - b) dai pareri attitudinali dei Consigli giudiziari, dai pareri per la conferma quadriennale e per le valutazioni di professionalità e da ogni altro atto facente parte del fascicolo personale del magistrato;
 - c) per il conferimento dei soli incarichi direttivi, dei pareri eventualmente espressi dal Consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato ovvero dal Consiglio nazionale forense nonché dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio, di cui all'articolo 46-*sexies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
 - d) dalle risultanze relative al carico e alla natura del lavoro svolto, in particolare come desumibili dalle rilevazioni statistiche;
 - e) dalla scheda di autorelazione;
 - f) da ogni documento utile a dimostrare il possesso dei requisiti attitudinali;
 - g) dalle proposte organizzative relative all'ufficio direttivo richiesto;
 - h) dagli accertamenti, anche a mezzo audizione, effettuati dal Consiglio Superiore nelle sue varie articolazioni o disposti dalla commissione direttivi;
 - i) dalle audizioni personali dei magistrati aspiranti all'incarico disposte dalla commissione direttivi;
 - j) dagli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate presso gli uffici di appartenenza del magistrato;
 - k) da qualsiasi elemento ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, ove negativo, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio.

2. La rinuncia alle audizioni disposte ai sensi del comma 1 equivale a revoca della domanda.

Capo IV

Rapporto del dirigente dell'ufficio, pareri e passaggio di funzioni

Sezione I

Rapporto del dirigente dell'ufficio

Articolo 46

Comunicazione della domanda e termine per l'adozione del rapporto

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura comunica le domande di partecipazione al concorso e l'eventuale richiesta del parere per il cambio di funzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 al dirigente dell'ufficio di appartenenza degli aspiranti che, nei successivi trenta giorni, redige un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative sia al conferimento dell'ufficio direttivo e semidirettivo sia al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa.

2. Nello stesso termine di trenta giorni provvedono il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale nei casi in cui l'aspirante diriga un ufficio giudicante o requirente.

3. Se il candidato svolge un incarico direttivo di secondo grado, anche in reggenza, il parere del Consiglio giudiziario è formulato sulla base della sola autorelazione.

4. Il termine decorre dalla ricezione della richiesta formulata dall'aspirante e può essere superato solo per eccezionali ragioni, non ravvisabili negli ordinari impegni connessi alla funzione direttiva svolta, delle quali il rapporto deve dare adeguatamente conto.

5. Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione in sede sia di conferma del dirigente, sia di valutazione di eventuale domanda da lui presentata per il conferimento di altro incarico direttivo o semidirettivo.

Articolo 47

Redazione del rapporto

1. La valutazione delle attitudini è svolta mediante esame delle esperienze riconducibili agli indicatori attitudinali di cui alla Parte II, Capo II, Sezione II del presente testo unico.

2. La valutazione relativa al merito è sostituita da un richiamo alla corrispondente valutazione contenuta nell'ultimo parere, in senso cronologico, per il conseguimento della valutazione di professionalità, salvo che siano sopravvenuti elementi curriculari negativi, di cui è richiesta specifica indicazione e valutazione.

3. Dalla scadenza del quarto anno successivo al conseguimento della settima valutazione di professionalità, il giudizio sul parametro del merito deve essere autonomamente espresso, senza la possibilità di richiamare l'ultima valutazione utile.

4. Il rapporto è corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva.

5. Il dirigente dell'ufficio, nella redazione del rapporto, provvede a illustrare i dati statistici allegati, con particolare riferimento alle ragioni oggettive di eventuali incrementi delle pendenze nel

periodo e, nel caso si siano manifestati ritardi nel deposito delle sentenze, alle misure adottate per ridurli.

6. Per gli aspiranti che ricoprono, al momento della domanda, un incarico direttivo o semidirettivo deve essere allegato il prospetto del numero degli eventuali provvedimenti depositati con ritardi superiori al triplo dei termini processuali (articolo 2, lettera q, del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109) da ciascun magistrato della sezione o dell'ufficio diretto, con l'indicazione dell'ammontare del ritardo e della percentuale di ritardi rispetto al numero dei provvedimenti depositati.

Articolo 48

Facoltà di avvalersi della collaborazione di magistrati che svolgono funzioni semidirettive

1. Il dirigente dell'ufficio, per la redazione del rapporto informativo di cui comunque conserva la responsabilità, può avvalersi della collaborazione di magistrati che svolgono funzioni semidirettive, richiedendo un rapporto informativo preliminare.

2. In tal caso, il dirigente dell'ufficio è tenuto ad allegare il rapporto preliminare redatto dal magistrato che lo ha coadiuvato.

Articolo 49

Comunicazione e trasmissione del rapporto ai fini del parere attitudinale specifico

1. Il dirigente dell'ufficio provvede immediatamente alla comunicazione del rapporto al magistrato che, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte direttamente al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo.

2. Il rapporto viene trasmesso al Presidente della Corte di Appello o al Procuratore Generale, competenti ad esprimere, con apposita relazione scritta oppure direttamente a verbale nella seduta del Consiglio giudiziario, le osservazioni previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo per il parere.

Sezione II

Ulteriori fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi

Articolo 50

Ulteriori fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il dirigente dell'ufficio di provenienza del candidato, ricevuta dal Consiglio Superiore della Magistratura notizia della domanda di partecipazione al concorso, ne dà immediata comunicazione al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al Consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato, invitandoli a trasmettere al Consiglio giudiziario i loro eventuali pareri entro dieci giorni dalla comunicazione.

2. I pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato sono trasmessi al Consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.

3. I pareri del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei magistrati dell'ufficio contengono esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato. I pareri dei dirigenti amministrativi vertono esclusivamente su fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo. Rimane riservato al Consiglio Superiore della Magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina.

4. I pareri dei magistrati e dei dirigenti amministrativi sono acquisiti in forma riservata, secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito www.cosmag.it, salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.

5. Se il Consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute nei pareri siano rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne dà immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte al Consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Il Consiglio Superiore della Magistratura dispone l'audizione del candidato ove ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal Consiglio giudiziario. La rinuncia all'audizione disposta dalla commissione referente equivale a revoca della domanda.

6. Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le funzioni attribuite al Consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte dal Consiglio nazionale forense.

Sezione III

Parere attitudinale specifico

Articolo 51

Parere attitudinale specifico

1. Il parere attitudinale specifico è rilasciato dal Consiglio giudiziario ovvero dal Consiglio direttivo.

2. La valutazione delle attitudini è svolta mediante esame delle esperienze riconducibili agli indicatori attitudinali di cui alla Parte II, Capo II, Sezione II del presente testo unico.

3. La valutazione relativa al merito è sostituita da un richiamo alla corrispondente valutazione contenuta nell'ultimo parere, in senso cronologico, per il conseguimento della valutazione di professionalità, salvo che siano sopravvenuti elementi curriculari negativi, di cui è richiesta specifica indicazione e valutazione.

4. Dalla scadenza del quarto anno successivo al conseguimento della settima valutazione di professionalità, il giudizio sul parametro del merito deve essere autonomamente espresso, senza la possibilità di richiamare l'ultima valutazione utile.

5. La richiesta di parere è onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro i termini indicati nel bando di concorso. Nella richiesta di parere il magistrato deve indicare la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando di concorso, allo scopo di consentire al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo di valutarne la tempestività ed eventualmente di omettere la redazione del parere medesimo.

Articolo 52

Validità del parere

1. Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data in cui il parere stesso è stato espresso.
2. Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso.
3. Il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso per il conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per grado e funzioni ovvero direttivo analogo per grado, tipologia (piccoli, medi e grandi, legittimità, specializzati) e funzione richiesta.

Articolo 53

Onere di comunicazione e adempimenti in caso di permanente validità di precedente parere

1. Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, in ragione della permanente validità di altro precedentemente reso, il candidato comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e trasmette la documentazione integrativa.
2. Il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi nuovi o diversi che incidano sulla valutazione finale; nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che ne danno comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione.

Articolo 54

Attività istruttoria e deliberazione del parere

1. Il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione rendono il parere avendo riguardo ai parametri attitudinali indicati nel presente testo unico.
2. Il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione riscontrano e integrano i dati evidenziati nel rapporto informativo con quelli in loro possesso.
3. All'interessato è data comunicazione dell'eventuale attività istruttoria. Il candidato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa all'istruttoria espletata. Ha altresì facoltà, entro il termine di dieci giorni, di presentare atti e memorie scritte ovvero chiedere di essere sentito. Durante l'audizione il candidato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato o da un difensore.
4. Il parere si conclude con un giudizio finale sintetico di idoneità o meno all'incarico direttivo e semidirettivo richiesto.
5. Il parere, nella parte dispositiva, indica se è approvato all'unanimità o a maggioranza. In questo ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa.

6. Le argomentazioni di minoranza nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta.

7. Il parere è immediatamente comunicato all'interessato che, nei successivi dieci giorni, può far pervenire al Consiglio Superiore le proprie osservazioni ed eventuali documenti.

Articolo 55

Termini

1. Il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprimono il parere attitudinale specifico entro trenta giorni dalla ricezione del rapporto informativo e lo inviano immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura, con l'indicazione dell'ufficio richiesto.

2. Sul rispetto di tale termine vigila il Presidente della Corte di Appello, quale presidente del Consiglio giudiziario, ovvero il Primo Presidente della Corte di Cassazione, quale presidente del Consiglio direttivo.

3. Il termine di cui al primo comma può essere superato solo per ragioni eccezionali, non ravvisabili negli ordinari impegni connessi allo svolgimento dell'attività giudiziaria, delle quali il Presidente della Corte di Appello ovvero il Primo Presidente della Corte di Cassazione devono dare esaurientemente conto con separata comunicazione allegata.

Sezione IV

Passaggio di funzioni

Articolo 56

Passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa

1. Qualora il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive determini il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e all'art. 12, comma 2, della legge 17 giugno 2022, n. 71.

Articolo 57

Rapporto informativo

1. Nell'ipotesi di cui alla disposizione che precede, nel redigere il rapporto informativo il dirigente dell'ufficio indica altresì gli elementi necessari per il giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni.

Articolo 58

Parere per il mutamento di funzioni

1. Il parere per il mutamento di funzioni va espresso all'interno del parere attitudinale specifico.

Articolo 59

Validità del parere per il mutamento di funzioni

1. Il parere per il passaggio di funzioni ha autonoma validità quadriennale indipendentemente dalla durata e dalla utilizzabilità del parere attitudinale specifico in cui è contenuto.

Articolo 60

Corso di qualificazione professionale

1. È onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di trasferimento, l'attestazione rilasciata dalla Scuola Superiore della Magistratura relativa alla partecipazione al corso di riconversione, ovvero copia della domanda di partecipazione a uno dei corsi che saranno indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Capo V

Trattazione delle pubblicazioni, revoca della domanda e comunicazione della proposta

Articolo 61

Ordine di trattazione e durata del procedimento

1. Le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e semidirettivi, sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

2. La trattazione in commissione non può avere una durata superiore a quattro mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

3. La commissione può derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, se la decisione definitiva sulla procedura precedente è preclusa da motivi oggettivi. In questo caso possono essere trattate solo le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.

4. La commissione può altresì derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, quando la definizione anticipata di una procedura più recente è imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scoperta dell'organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scoperta dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio.

5. Nel sito intranet del Consiglio Superiore della Magistratura è pubblicato l'ordine di trattazione, nonché ogni eventuale provvedimento reso ai sensi dei commi 3 e 4.

6. La commissione referente trasmette la proposta per la decisione dell'assemblea plenaria entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione della trattazione.

7. Quando l'assemblea plenaria delibera di investire la commissione di un'ulteriore valutazione, la commissione procede alla trattazione in via assolutamente prioritaria e, in ogni caso, nel termine di trenta giorni.

Articolo 62

Revoca della domanda da parte dell'aspirante

1. La commissione referente provvede, entro il martedì precedente, alla pubblicazione nel sito intranet *www.cosmag.it* dell'ordine del giorno relativo alle sedute della settimana successiva, con indicazione delle procedure in trattazione.

2. La revoca della domanda di conferimento dell'incarico deve essere effettuata, a mezzo *mail* da trasmettere al protocollo del Consiglio Superiore e all'indirizzo dedicato della commissione, non oltre il venerdì della settimana che precede quella destinata alla formulazione della proposta relativa al posto a concorso.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la revoca può essere accolta solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

Articolo 63

Comunicazione della proposta all'interessato

1. La proposta di conferimento dell'ufficio direttivo formulata dalla competente commissione è comunicata all'interessato con l'utilizzo della posta elettronica certificata al suo ufficio di appartenenza che, con lo stesso mezzo, dà conferma dell'avvenuto adempimento, specificandone la data di presa visione.

PARTE IV

PROCEDURA DI CONFERMA QUADRIENNALE

Capo I

Oggetto della valutazione

Articolo 64

Capacità organizzativa, di programmazione e di gestione e attività giudiziaria

1. Oggetto della valutazione in sede di conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi è la verifica della capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio ovvero dei singoli settori affidati al magistrato, alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui essa rilevi in relazione alla natura dell'incarico svolto di direzione o di collaborazione, alla funzione direttiva e alle dimensioni dell'ufficio.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura valuta la capacità del magistrato di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

Articolo 65

Valutazione della capacità organizzativa

1. La capacità organizzativa deve essere verificata con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell'ufficio e nel coordinamento dei magistrati e alla capacità di efficace risoluzione dei

problemi dell'ufficio, tenuto conto della relativa dimensione e delle risorse umane e finanziarie disponibili.

2. La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive.

Capo II **Istruttoria preliminare**

Articolo 66 ***Avvio del procedimento***

1. Il procedimento di conferma è avviato su istanza del magistrato interessato, con il deposito dell'autorelazione di cui all'articolo 73.

3. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta deve concludersi entro un anno dalla scadenza del quadriennio.

4. Fermo quanto previsto nel successivo comma 5, ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individua, entro il 15 aprile, i nominativi dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi che maturano la permanenza quadriennale nel successivo semestre di novembre – aprile ovvero, entro il 15 ottobre, per coloro che maturano il quadriennio nel successivo semestre maggio – ottobre. I nominativi, con l'indicazione delle funzioni oggetto di conferma, sono pubblicati sul sito *www.cosmag.it*.

5. Il Consiglio Superiore invita i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione a esprimere, secondo le indicazioni del presente testo unico, il parere per la conferma negli incarichi ricoperti.

6. Nel computo del termine quadriennale non sono calcolati il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi, i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, quelli in supplenza e in applicazione a tempo pieno in uffici diversi da quello di appartenenza o nello stesso ufficio, nonché quello trascorso fuori ruolo quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura, fino alla data della nuova immissione in possesso.

7. Non devono essere esclusi dal computo del quadriennio tutti i restanti periodi trascorsi dal magistrato fuori ruolo, anche se determinati da collocamento in aspettativa, nonché i periodi per i quali opera l'esonero totale dall'attività giudiziaria.

Articolo 67 ***Richiesta dell'autorelazione***

1. I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, acquisito l'elenco predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, entro dieci giorni invitano i magistrati in valutazione a presentare un'autorelazione illustrativa dell'attività svolta.

Articolo 68 ***Segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio nazionale forense***

1. I Consigli giudiziari invitano il Consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio ove presta servizio il magistrato in conferma a far pervenire, entro dieci giorni, informazioni scritte in relazione a eventuali fatti specifici e a situazioni oggettive rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive riguardanti l'incarico oggetto di valutazione, sui seguenti profili:

- a) rapporti con la classe forense e i relativi organismi di rappresentanza;
- b) raggiungimento di standard di efficienza nel lavoro giudiziario e amministrativo, in relazione al programma organizzativo dell'ufficio o alla risoluzione di particolari profili problematici;
- c) predisposizione e osservanza delle tabelle degli uffici giudicanti e dei programmi organizzativi degli uffici requirenti;
- d) gestione dei flussi e tempi di definizione dei procedimenti, anche alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle, nel programma organizzativo e nel rapporto informativo annuale sull'andamento dell'ufficio;
- e) organizzazione del lavoro in relazione alla gestione degli affari, tenuto conto della loro complessità e dei carichi di lavoro;
- f) organizzazione del ruolo di udienza;
- g) vigilanza, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, nei confronti dei magistrati ordinari e onorari, degli uffici del Giudice di Pace e degli uffici NEP.

2. Se il Consiglio giudiziario ritiene che le informazioni di cui al comma 1 sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne dà immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando la segnalazione. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte al Consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Il Consiglio Superiore della Magistratura dispone l'audizione del candidato ove ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal Consiglio giudiziario.

3. Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le informazioni di cui al presente articolo sono fornite, su invito del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nel medesimo termine di cui al comma 1, dal Consiglio nazionale forense.

Articolo 69

Pareri espressi dai magistrati dell'ufficio e pareri del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica

1. I magistrati dell'ufficio e il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Tribunale, trasmettono i pareri di cui all'art. 46-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con l'esclusiva rappresentazione di fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attività direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato in conferma. Rimane riservato al Consiglio Superiore della Magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della conferma.

2. I pareri di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 69, comma 3.

3. I pareri di cui al comma 1 resi dai magistrati dell'ufficio sono acquisiti in forma riservata, secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito www.cosmag.it.

4. Se il Consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute nei pareri di cui al comma 1 sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne dà immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte al Consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio Superiore della Magistratura ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal Consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con l'interessato.

Capo III **Autorelazione**

Articolo 70 ***Autorelazione***

1. Il magistrato che intende chiedere la conferma nell'incarico entro il termine di quarantacinque giorni prima della scadenza del quadriennio deve presentare, utilizzando il format allegato, un'autorelazione sull'attività dirigenziale svolta, contenente un documento di resoconto e programmatico in relazione alla tipologia dell'incarico svolto e quant'altro egli ritenga utile sottoporre a valutazione, ivi compresi copie di atti e provvedimenti giurisdizionali e organizzativi dell'attività realizzata.

Articolo 71 ***Provvedimenti organizzativi***

1. Il titolare di incarico direttivo nell'ambito dell'autorelazione fa richiamo ai provvedimenti organizzativi già presenti nel fascicolo dell'ufficio giudiziario. Può allegare ulteriori provvedimenti significativi.

2. I titolari di incarichi semidirettivi possono allegare ulteriori provvedimenti organizzativi della propria sezione o del gruppo di lavoro o inerenti all'attività di coordinamento eventualmente loro delegata. Devono altresì riferire in ordine alle modalità con cui effettuano le riunioni funzionali alla discussione e all'approfondimento di innovazioni legislative e degli orientamenti giurisprudenziali all'interno della sezione (articolo 47-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e del gruppo di lavoro.

Articolo 72 ***Documento di resoconto e programmatico***

1. Il documento di resoconto del lavoro svolto e programmatico inserito nell'autorelazione contiene:

- a) il resoconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del primo quadriennio, con specifica indicazione dei carichi di lavoro, dei flussi e delle risorse materiali e personali dell'ufficio all'atto dell'assunzione dell'incarico;
- b) le vicende inerenti ai progetti tabellari, i programmi organizzativi e le relative variazioni;
- c) l'illustrazione delle linee organizzative e programmatiche che il magistrato in conferma intende seguire per i successivi quattro anni;

- d) l'indicazione e illustrazione delle eventuali buone prassi di organizzazione, innovazione e informatizzazione elaborate e sperimentate nell'ufficio, con l'indicazione dei risultati conseguiti, e i progetti che il magistrato in conferma intende realizzare nel successivo quadriennio;
- e) le modalità con cui è avvenuto il coinvolgimento attivo dei magistrati dell'ufficio o della sezione nelle scelte organizzative, con particolare riferimento a frequenza e tipologia delle riunioni svolte;
- f) la quantità e qualità del lavoro giudiziario svolto, con allegazione dei provvedimenti emessi dal magistrato nel corso dell'attività giudiziaria, estratti a campione, in numero almeno di dieci per anno secondo i criteri che saranno definiti dal Consiglio giudiziario ovvero dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione; possono essere allegati provvedimenti di spontanea produzione in numero non superiore a cinque per anno;
- g) la documentazione relativa ai provvedimenti di coassegnazione e di autoassegnazione di cui ai commi 3 e 9 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5 dell'articolo 15 della circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura, nonché quella relativa ai provvedimenti di coassegnazione di cui al comma 2 dell'articolo 36 della medesima circolare.

2. Il resoconto deve essere redatto facendo riferimento alle indicazioni programmatiche già prospettate:

- a) per gli uffici giudicanti, nel documento organizzativo generale, in occasione della redazione del progetto tabellare;
- b) per quelli requirenti, nei progetti organizzativi trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura;
- c) nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario e nel programma delle attività annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

Articolo 73

Mancata richiesta di conferma

1. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio dell'incarico direttivo o semidirettivo è previsto anche nel caso in cui il magistrato non chieda la conferma.

2. L'esito della valutazione è in ogni caso considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Capo IV

Rapporto informativo

Articolo 74

Rapporto informativo

1. Per i titolari di incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, deve essere acquisito il rapporto, rispettivamente, del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Per i titolari di incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità deve essere acquisito il rapporto, rispettivamente, del Primo Presidente della Corte di

Cassazione e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Per i titolari di incarichi semidirettivi, deve essere acquisito il rapporto del dirigente dell'ufficio. Il rapporto deve essere trasmesso al Consiglio giudiziario non oltre quindici giorni prima della scadenza del quadriennio.

2. Il rapporto ha ad oggetto l'attività svolta dal magistrato da confermare, con particolare attenzione alle capacità organizzative dimostrate.

3. In particolare, per i titolari di incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, il Presidente della Corte di Appello o il Procuratore Generale presso la Corte di Appello confermano o integrano quanto dichiarato dal magistrato in relazione agli elementi di cui all'articolo 73 e indicano eventuali fatti rilevanti a loro conoscenza in ordine ai punti indicati nell'autorelazione e nel documento di resoconto; per i titolari di incarichi semidirettivi il dirigente conferma o integra quanto dichiarato dal magistrato in relazione agli elementi di cui all'articolo 73 e riferisce in ordine alle modalità di svolgimento di eventuali attività di collaborazione con la dirigenza.

4. Per la conferma del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il parere del Consiglio giudiziario è formulato sulla base della sola autorelazione.

5. Il rapporto informativo è redatto utilizzando il format allegato, con una valutazione finale sulla conferma in relazione ai parametri indicati nel format.

6. Nella redazione del rapporto, si provvederà a illustrare i dati statistici allegati all'autorelazione e quelli eventualmente indicati dal dirigente, con particolare riferimento alla riduzione dell'arretrato ovvero alle ragioni oggettive di eventuali incrementi delle pendenze nel periodo e, nel caso si siano manifestati ritardi nel deposito delle sentenze, alle misure adottate per ridurli.

7. Ai fini della conferma nelle funzioni semidirettive, il rapporto del dirigente dell'ufficio valuta l'apporto del magistrato all'adozione dei provvedimenti organizzativi e la sua capacità di darvi attuazione.

Articolo 75

Comunicazione del rapporto e termine per le osservazioni

1. Il dirigente dell'ufficio, il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale provvedono immediatamente alla comunicazione del rapporto al magistrato che, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte direttamente al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

Capo V

Parere per la conferma

Articolo 76

Istruttoria preliminare

1. Per la redazione del parere per la conferma dei titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, entro due mesi dalla scadenza del quadriennio, devono valutare:

- a) i precedenti pareri sulle progressioni in carriera e sulle valutazioni di professionalità del magistrato;
- b) l'autorelazione del magistrato e i relativi documenti allegati;

- c) tutti i provvedimenti redatti dal dirigente dell'ufficio requirente relativi al rispetto delle pari opportunità e al fine di garantire l'equilibrio fra i generi nel programma organizzativo, nelle assegnazioni dei fascicoli, nel turno di udienza, nel turno esterno, nella partecipazione ad attività di formazione con la polizia giudiziaria, nel conferimento di deleghe organizzative, nell'attribuzione del coordinamento di settori o gruppi di lavoro;
 - d) tutti i provvedimenti redatti dal dirigente dell'ufficio giudicante relativi al rispetto delle pari opportunità e al fine di garantire l'equilibrio fra i generi nel progetto tabellare, nella destinazione dei magistrati, nella assegnazione degli affari, nelle variazioni tabellari, nei decreti di applicazione e supplenza, nel conferimento di deleghe organizzative, nell'attribuzione del coordinamento di settori o sezioni e qualsiasi altro provvedimento organizzativo dell'ufficio, avuto riguardo agli esiti della loro approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;
 - e) i provvedimenti estratti a campione di cui all'articolo 73, lettera f).
2. Devono altresì acquisire e valutare:
- a) i fatti oggetto di eventuali procedimenti penali e disciplinari a carico del magistrato in valutazione;
 - b) l'attività di formazione sia a livello centrale che decentrato seguita dal magistrato, con particolare riguardo a quella concernente la direzione e l'organizzazione degli uffici e la materia dell'ordinamento giudiziario.

3. Nel caso in cui emergano, dalle acquisizioni sopra indicate o da altri atti in possesso del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, elementi di criticità potenzialmente rilevanti in ordine ad alcuno degli elementi di cui all'articolo 79, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione possono procedere, ove necessario, ad attività istruttoria, con particolare riferimento all'audizione dei magistrati dell'ufficio o sezione, del personale amministrativo, dei rappresentanti dell'avvocatura, del Presidente della Corte di Appello o del Procuratore Generale in caso di titolare di incarico direttivo, del dirigente dell'ufficio in caso di titolare di incarico semidirettivo.

Articolo 77

Criteri per la raccolta a campione dei rapporti redatti dal magistrato in conferma ai fini delle valutazioni di professionalità

1. I rapporti redatti dal magistrato in conferma per le valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio sono acquisiti agli atti della procedura di conferma, nella misura di tre per ogni anno di esercizio delle funzioni direttive.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono estratti a campione secondo i criteri definiti dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

Articolo 78

Parere per la conferma

1. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, successivamente alla scadenza e non oltre sessanta giorni esprimono il parere sulla conferma, esplicitando nella

motivazione le capacità di direzione e di organizzazione dimostrate nel quadriennio, oltre che l'eventuale attività giudiziaria espletata.

2. Per i titolari di incarico direttivo, il parere è reso sulla base:

- a) dell'attività organizzativa di programmazione e di gestione, con riferimento ai risultati conseguiti nel corso del primo quadriennio, in relazione all'andamento dei flussi di lavoro e alle risorse materiali e personali dell'ufficio all'atto dell'assunzione dell'incarico e nel quadriennio successivo; alle buone prassi di organizzazione e innovazione elaborate e sperimentate nell'ufficio e validate dal CSM, con indicazione dei risultati conseguiti; alla capacità di assicurare la tempestiva adozione dei programmi ministeriali per l'informatizzazione; alle modalità di redazione dei progetti tabellari per gli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi per gli uffici requirenti alla luce delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dei provvedimenti eventualmente emessi a seguito di tali delibere; alla redazione dei programmi di gestione e al perseguimento effettivo degli obiettivi; ai provvedimenti o prassi adottate volte a superare particolari criticità venutesi a creare nel quadriennio; agli eventuali provvedimenti adottati in caso di ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio; alla redazione dei rapporti informativi redatti in occasione di procedimenti riguardanti i magistrati dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto dei tempi del procedimento e alla adeguatezza delle informazioni fornite;
 - b) della capacità di coordinamento dei magistrati e di risoluzione dei problemi, con particolare riferimento alla programmazione e gestione delle riunioni periodiche con i magistrati dell'ufficio e alla loro efficacia rispetto alla risoluzione delle questioni organizzative e all'approfondimento delle questioni giuridiche, anche con riferimento alla predisposizione di protocolli organizzativi o, per gli uffici requirenti, di protocolli investigativi e/o di modulistiche condivise; al coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa; per gli uffici requirenti, alla gestione dei visti e alla indicazione dei casi di diniego dell'assenso o di revoca della assegnazione;
 - c) dei rapporti con il personale amministrativo con specifico riferimento ai provvedimenti organizzativi concordati con il dirigente amministrativo;
 - d) dell'impiego e della organizzazione della magistratura onoraria;
 - e) dell'attività giudiziaria espletata nel periodo in valutazione.
3. Per i titolari di incarico semidirettivo, il parere è reso sulla base:

- a) dell'attività organizzativa di programmazione e di gestione con riferimento ai risultati conseguiti nel corso del primo quadriennio, con specifico riferimento all'andamento dei flussi di lavoro e alle risorse materiali e personali della sezione (o gruppo) all'atto dell'assunzione dell'incarico e nel quadriennio successivo; alle buone prassi di organizzazione e innovazione elaborate e sperimentate nell'ufficio e validate dal CSM, con indicazione dei risultati conseguiti; alla capacità di assicurare la tempestiva adozione dei programmi ministeriali per l'informatizzazione; ai contributi offerti nella redazione dei progetti tabellari per gli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi per gli uffici requirenti alla luce delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dei provvedimenti eventualmente emessi a seguito di tali delibere; ai contributi offerti per la redazione dei programmi di gestione e al perseguimento effettivo degli obiettivi; ai contributi offerti per l'adozione dei provvedimenti organizzativi di maggiore rilievo indicati nel rapporto informativo e nell'autorelazione; ai

provvedimenti o prassi adottate volte a superare particolari criticità venutesi a creare nel quadriennio nel settore di appartenenza; ai contributi all'adozione di provvedimenti in caso di ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio;

- b) della capacità di coordinamento dei magistrati e di risoluzione dei problemi con riferimento alla programmazione e gestione delle riunioni periodiche con i magistrati dell'ufficio e alla loro efficacia rispetto alla risoluzione delle questioni organizzative e all'approfondimento delle questioni giuridiche, anche con riferimento alla predisposizione di protocolli organizzativi o, per gli uffici requirenti, di protocolli investigativi e/o di modulistiche condivise; al coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa; per i semidirettivi requirenti alla gestione dei visti e alla indicazione dei casi di diniego di assenso e dei casi di revoca dell'assegnazione;
- c) dei rapporti con il personale amministrativo con specifico riferimento ai contributi forniti all'adozione di provvedimenti organizzativi concordati con il dirigente amministrativo;
- d) della quantità e qualità di lavoro giudiziario svolto nel quadriennio.

4. Il parere, nella parte dispositiva, indica se è approvato all'unanimità o a maggioranza, riportando, in tale ultimo caso, il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa. Le argomentazioni di minoranza, nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta, sono riportate nel verbale di seduta.

Articolo 79

Partecipazione al procedimento di conferma

1. In caso di svolgimento di attività istruttoria ne deve essere data notizia all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. Ha altresì facoltà, entro il termine di dieci giorni, di presentare atti e memorie scritte ovvero chiedere di essere sentito. Durante l'audizione il candidato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un difensore.

Articolo 80

Comunicazione del parere e termine per le osservazioni

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, il magistrato interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento a disposizione del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e far pervenire nei successivi dieci giorni le proprie osservazioni.

2. In presenza di osservazioni, è facoltà del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo integrare o meno il parere, motivando la scelta compiuta.

3. Il parere è quindi trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente alla documentazione acquisita e alle eventuali osservazioni dell'interessato.

Capo VI

Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura

Articolo 81

Oggetto della valutazione

1. Ai fini della conferma, il Consiglio Superiore della Magistratura tiene conto degli eventuali pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, delle segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio nazionale forense e del parere del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il Procuratore della Repubblica o il Presidente del Tribunale.

2. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, oltre alla autorelazione del magistrato sull'attività svolta, al parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e all'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, i rapporti, raccolti a campione, da lui redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni, il programma delle attività annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, le risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto nonché i risultati di eventuali pratiche di vigilanza avviate sull'ufficio interessato.

3. La reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive può costituire causa ostativa alla conferma. Tale rilevanza può essere attribuita ai provvedimenti di non approvazione che evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.

4. È facoltà del Consiglio assumere ulteriori elementi di conoscenza.

5. Qualora lo ritenga necessario il Consiglio Superiore della Magistratura può chiedere al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione una integrazione al parere espresso con riferimento ad elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati.

Art. 82

Sospensione del procedimento

1. Nel caso di pendenza di un procedimento disciplinare o di un procedimento penale la commissione referente può proporre al plenum di sospendere la procedura laddove la valutazione relativa alla conferma nell'ufficio direttivo o semidirettivo dipenda esclusivamente dall'accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare o del procedimento penale.

2. Ogni sei mesi la commissione verifica la permanenza dei presupposti per la sospensione.

Articolo 83

Audizione del magistrato

1. La commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, quando riscontra elementi che possono portare alla formulazione di un giudizio negativo sui quali non è stato instaurato il contraddittorio con il magistrato in conferma, procede, anteriormente alla formulazione della propria proposta, al deposito degli atti relativi, contestualmente comunicando all'interessato la facoltà, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte.

2. La commissione procede all'audizione del magistrato, se richiesta entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 1.

3. Con la convocazione la commissione precisa gli elementi che possono portare a una valutazione negativa e avvisa l'interessato che ha facoltà di farsi assistere da un difensore.

Articolo 84

Delibera di conferma

1. In presenza di un giudizio positivo, il Consiglio Superiore della Magistratura adotta la delibera di conferma nell'incarico direttivo o semidirettivo del magistrato con decorrenza dal momento della scadenza quadriennale.

2. La delibera di conferma non incide sulla legittimazione a partecipare ai concorsi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura sia per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi, sia per eventuali trasferimenti ordinari.

Articolo 85

Delibera di mancata conferma

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 31, comma 3, in relazione alla determinazione della data di vacanza dell'ufficio, il magistrato non confermato risulta decaduto dal momento della scadenza quadriennale.

2. Il magistrato resta nello stesso ufficio e non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza ai sensi degli articoli 104, 108 e 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.

3. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

4. La delibera di non conferma non incide sulla legittimazione a partecipare ai concorsi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura per i trasferimenti ordinari.

Articolo 86

Comunicazione della delibera al Ministro della giustizia

1. La delibera conclusiva della procedura di conferma è inviata al Ministro della giustizia per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Articolo 87

Conferimento di altro ufficio direttivo o semidirettivo

1. Il conferimento di un diverso incarico direttivo o semidirettivo, successivo alla scadenza del primo quadriennio, costituisce implicita valutazione positiva delle funzioni direttive o semidirettive in precedenza svolte, rendendo superflua l'adozione di una delibera espressa di conferma.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 88
Abrogazioni

1. È abrogato il testo unico sulla dirigenza giudiziaria di cui alla delibera del 28 luglio 2015 e successive modificazioni.

Articolo 89
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura e si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla medesima entrata in vigore.